

NOTA INFORMATIVA N.1/2024

AIUTI DE MINIMIS: CAMBIANO I MASSIMALI

Dal 1° gennaio 2024 salgono da 200.000 a 300.000 euro i limiti massimi di aiuti di Stato che possono essere concessi alle imprese, in un triennio, nell'ambito del c.d. "regime de minimis".

I regolamenti 2023/2831 e 2023/2832, pubblicati sulla serie L della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15.12.2023, hanno innalzato, dal 1° gennaio 2024, da 200.000 a 300.000 euro l'importo complessivo degli aiuti concedibili in regime *de minimis* da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre anni.

Sono definiti "*de minimis*" gli aiuti, concessi dall'Amministrazione pubblica (MISE, regioni, camere di Commercio, ecc.) a un'"impresa unica" (come di seguito definita) in un triennio. Si tratta di aiuti di che non superano il suindicato importo e che sono esentati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 1407/2013 della Commissione Europea, dall'obbligo di notifica alla stessa Commissione, necessario per tutti gli aiuti di Stato, in quanto si ritiene che, per la loro modesta entità, non alterino la concorrenza sul mercato.

All'interno della nozione di aiuto sono compresi tutti i tipi di trasferimento ad un'impresa richiedente di risorse statali e vantaggi economici, di tipo diretto o indiretto, quali: sussidi; esenzioni fiscali o crediti d'imposta; prestiti a tasso agevolato; garanzie o indennità a condizioni favorevoli; disponibilità di immobili ad un valore inferiore a quello di mercato; cancellazione, storno o conversione di debiti; rinuncia a profitti o altri rendimenti su fondi pubblici; sostegno all'esportazione; agevolazioni per attirare investimenti in una regione. Non sono considerate aiuti di Stato le misure di carattere generale destinate a tutte le imprese (es. credito d'imposta 4.0 o credito d'imposta ricerca e sviluppo)

Per individuare se un'impresa può beneficiare di un aiuto di Stato in regime *de minimis* occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quell'impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, etc.), in regime *de minimis*, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data di erogazione.

I massimali devono essere verificati a livello dell'entità "impresa unica", ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto in un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto dei soci di quest'ultima.

Se un'impresa riceve un aiuto di Stato che supera i limiti stabiliti per gli aiuti *de minimis* è obbligata a restituire l'importo dell'aiuto ricevuto oltre agli interessi.

Per facilitare il controllo dell'utilizzo dei contributi *de minimis* è possibile consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ([qui](#)) all'interno della sezione "gli aiuti individuali".